

Napoli, 08 / 04 / 2019

VII Commissione cultura, scienza, istruzione

c/o Camera dei deputati

Palazzo Chigi - P.zza di Montecitorio, 1 - Roma

## OGGETTO: CONTRIBUTO PER ESAME D.D.L. n. C. 1603

Onorevoli Commissari,

nell'ambito dell'esame in sede referente del D.D.L. n. C. 1603 bis, con specifico riferimento all'art. 5 dello stesso, in qualità di associazione di categoria degli agenti sportivi del settore calcio, tra quelle maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, riteniamo opportuno sottoporre alla Vostra attenzione le seguenti osservazioni.

## PREMESSA.

L'attività di agente sportivo è un'attività a forte connotazione economica, che per la sua rilevante incidenza sul mercato economico europeo, è stata ritenuta dalla Commissione Europea come meritevole di inquadramento e tutela statuale da parte dei paesi membri (*Study on sport agents in European Union –* 2009).

Il giudice comunitario (*caso Piau c. Fifa* - 2005) ha definito gli agenti sportivi, come liberi prestatori di servizi qualificati ed autorizzati ed ha sancito la legittimità / necessità di filtri selettivi qualitativi per l'accesso alla relativa categoria professionale.

L'attività degli agenti sportivi consiste principalmente nel mettere in contatto due o più parti negoziali ai fini della sottoscrizione di un contratto di prestazione sportiva o di un trasferimento dello stesso tra Club (attività di assistenza / mediazione sportiva). E tale è sempre stata, lambendo solo perifericamente l'ordinamento sportivo.

Fino al 2015 tale attività di assistenza / mediazione con specifico riferimento al settore calcio, è stata coordinata dalla FIFA (associazione privata di imprese regolata dal diritto svizzero) attraverso le Federazioni calcistiche nazionali ad essa affiliate, a cui vengono impartite specifiche disposizioni regolamentari, mutuate dalle stesse nel doveroso rispetto dei principi del diritto comunitario in materia ed in conformità alle norme generali di riferimento dei singoli ordinamenti statuali.



In Italia, il titolo abilitativo di "agente di calciatori e società" veniva conseguito attraverso pubblica prova di esame (previo il possesso del diploma di scuola media superiore), ed in aggiunta - ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio all'attività - necessitava stipulare una polizza di rischio professionale, comprovare la propria "illibata condotta", sottoscrivere un codice deontologico, in linea con gli inderogabili dettami generali del D.L.VO. 276 / 2003, in tema di mediazione.

Con la circolare n. 1417 del 30 Aprile 2014, la Fifa <u>introduceva una nuova figura</u> <u>denominata "intermediario, attuando una vera e propria "total deregulation"</u>.

Secondo la Fifa, i nuovi "<u>intermediari</u>" non dovevano sostenere prove abilitative, né aver conseguito (almeno!) un diploma di scuola media superiore, né stipulare una polizza di rischio professionale, né sottoscrivere un codice deontologico, ma esclusivamente pagare un obolo monetario annuale alla Federazione calcistica del proprio paese ed autocertificare (!) di possedere una "impeccabile reputazione".

Tale irragionevole sistema "scriteriatamente aperto", come prevedibile, ha sin da subito denotato difformità rispetto ai vari ordinamenti nazionali (in primis quello italiano!), creando un vero e proprio vulnus giuridico, ed ha inoltre ingenerato gravi criticità anche in ambito "extra-sportivo", favorendo il proliferare di meccanismi simulatori ed interpositivi, spesso sfociati in episodi di riciclaggio e corruzione (compravendita mandati!), movimentazioni transnazionali fittizie di capitali, infiltrazione del malaffare nel settore, tutti fenomeni che in tale stato di cose, sono risultati difficilmente individuabili (e quindi debellabili) da parte delle competenti autorità statuali.

Alla luce di ciò, diversi paesi (e.g. Danimarca, Svizzera, Spagna, Repubblica Ceca, Repubblica di Slovacchia, Bulgaria, Ucraina, Messico, Cina, ed altri, oltre alla Francia che era già dotata ante 2015 di specifiche previsioni legislative), hanno prontamente adottato varie tipologie di provvedimenti per emendare le predette difformità normative e sanare / stroncare le emergenti, gravi e pericolose criticità extra-sportive, ripristinando una selezione qualitativa dei soggetti che potessero avere accesso alla attività di agente sportivo.

A seguito di un'ampia istruttoria (ivi inclusa una indagine della Commissione parlamentare antimafia), con l'art. 1 comma 373 della L. 205 / 2017 ed il correlato D.P.C.M. 23 Marzo 2018, il legislatore italiano è intervenuto nel **pubblico interesse** a colmare un vuoto normativo del nostro ordinamento e ad assicurare la migliore organizzazione possibile della pubblica amministrazione in attuazione dei principi



dell'art. 97 della Costituzione, regolamentando in modo razionalizzato e circostanziato l'attività di rappresentanza e mediazione a beneficio di atleti e Club; successivamente il CONI, in esecuzione delle sopra richiamate disposizioni legislative, ha approvato e pubblicato il "Regolamento Coni Agenti sportivi" in data 10 Luglio 2018.

Questa nuova disciplina risulta pienamente conforme alla normativa europea sulle professioni regolamentate, rispettando il principio di proporzionalità sancito dalla recente Direttiva U.E. n. 2018/958.

## PROBLEMATICHE DI SETTORE E PROPOSTE DI EMENDAMENTO.

Tanto premesso e considerato, è innegabile che ad oggi sussistano delle problematiche relative allo svolgimento della attività professionale di agente sportivo, che auspichiamo possano essere risolte attraverso l'implementazione della normativa vigente (ma purtroppo non ancora pienamente operativa!) prevista dal D.D.L. n. C. 1603.

## 1. CONCORRENZA SLEALE / PRATICHE SCORRETTE

Con un aumento esponenziale a partire dal 1 Aprile 2015 (quindi in regime di "deregulation"), si sono registrati molteplici episodi di soggetti che - personalmente o per conto di terzi (spesso sedicenti società di servizi estere che si qualificano come "finanziatori") - , hanno indotto i calciatori - a fronte della corresponsione di "bonus e benefit"- a revocare il mandato in essere con il proprio agente, e a sottoscriverne un nuovo con loro; la corresponsione dei predetti "bonus / benefit", viene spesso formalmente giustificata come "acquisto dei diritti di immagine" (pratica tra l'altro vietata dal regolamento Coni degli agenti sportivi).

Si richiede pertanto l'istituzione di un organo che svolga funzioni inquirenti e di controllo al riguardo, nonché l'obbligo per gli agenti di sottoscrivere un severo "codice etico"; la sanzionabilità dovrebbe a nostro avviso essere estesa anche nei confronti di Società e calciatori, ove venga appurata una qualsiasi forma complicità di questi ultimi con l'agente, nel perpetrare una pratica scorretta.



## 2. TUTELA DEI CREDITI.

Al contrario di quanto emerge dalle notizie riportate dai media, accanto al ristretto numero degli agenti che gestiscono quasi come delle *holding* le operazioni economicamente più rilevanti, esiste una foltissima schiera di piccoli e medi agenti, i quali incontrano grosse difficoltà nel riscuotere - sia dai Club che dai calciatori - i propri ordinari compensi. Ciò perché nella maggior parte dei casi sono costretti, anche per modesti importi, ad intentare pluriennali e onerose azioni giudiziarie.

Si richiede pertanto l'istituzione di una "Camera di risoluzione delle controversie e di compensazione" (sul modello inglese), che possa essere adita in alternativa al giudice ordinario, per il riconoscimento e la tutela dei crediti legittimamente vantati dagli agenti sportivi, con un sistema sanzionatorio diretto, che colpisca Club e atleti inadempienti.

- 3. DISPOSIZIONI ESPLICATIVE IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE.
- a) Auspichiamo che il D.D.L. n. C. 1603 bis possa essere integrato con specifiche disposizioni esplicative che chiariscano anche ad organi come l'agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, la natura ed il perimetro delle prestazioni professionali rese dagli agenti sportivi; in tale ottica riteniamo congrua e legittima la c.d. "rappresentanza plurima" (previo il consenso scritto delle parti negoziali interessate), da circoscrivere però ad un massimo di due mandati nella medesima transazione, laddove gli interessi dei mandanti siano convergenti, ancorchè i servizi professionali fruiti restino distinti (Club/atleta).
- b) Auspichiamo altresi' disposizioni che forniscano indicazioni specifiche in materia previdenziale anche per gli agenti sportivi, cosi' come per tutte le altre c.d. professioni regolamentate.



# 4. DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DEI MINORI.

Per come si è evoluto il sistema calcio a livello mondiale, riteniamo che eventuali disposizioni proibizioniste e restrittive in merito alla attività di rappresentanza di atleti minorenni, possano avere un effetto altamente deleterio.

Le norme federali nazionali ed internazionali stabiliscono - per un atleta - i 14 anni come età minima per potere sottoscrivere un tesseramento pluriennale (3 + 2) con un Club professionistico (il c.d. "giovane di serie"), ed i 16 anni come età minima per poter sottoscrivere il primo contratto da professionista.

Pertanto "privare" l'atleta minorenne della possibilità di farsi assistere da un professionista del settore comporterebbe solo in un pregiudizio alla tutela dei suoi diritti/interessi.

Diversamente si rischia di alimentare quella "zona grigia" in cui operano faccendieri e mestieranti non qualificati e non censiti dall'ordinamento sportivo (come tali non sanzionabili), di cui spesso proprio i giovani (e le loro famiglie) sono "vittime".

Auspichiamo dunque delle disposizioni speciali che elevino la soglia di attenzione su questo specifico settore, intensificando il monitoraggio dei professionisti che rappresentano atleti minorenni, ma, allo stesso tempo, permettano a coloro i quali svolgano il proprio lavoro con probità, correttezza e trasparenza, di tutelare gli atleti minorenni, nel rispetto delle norme statuali e federali.

## 5. CONCLUSIONI.

La IAFA - italian association of football agents – nasce proprio in contrapposizione alla scriteriata "deregulation" di settore deliberata dalla FIFA nel 2015, ed ha come finalità essenziale la tutela degli agenti professionisti di calciatori e società, intendendosi per tali gli operatori del settore che hanno conseguito una qualifica professionale e sono in possesso di una serie di requisiti professionali qualitativi.

Essa promuove una compiuta e congeniale disciplina dell'attività di agente sportivo, sostenendo la necessità di una piena conformità delle regolamentazioni federali di settore all'ordinamento statuale (art. 2 Statuto associativo).

Pertanto, pur prendendo atto del "mea culpa" recitato dalla Fifa, che ha già ufficialmente annunciato che entro il 2020 saranno ripristinati – per quanto di competenza – i filtri selettivi per l'accesso alla categoria degli agenti calcistici, rimaniamo fermamente convinti che nell'interesse di tutti gli *stakeholders* del settore, ma soprattutto dell'intero sistema



sportivo italiano, <u>i principali interlocutori per "la questione agenti sportivi" debbano rimanere le istituzioni statuali.</u>

Nell'esprimere piena fiducia nell'operato di codesta Commissione e del governo in carica, ribadiamo la nostra disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi, raccolti attraverso una pluriennale, diretta e continuativa "esperienza sul campo", che possono risultare utili e funzionali per l'implementazione della normativa in esame.

Distinti saluti

Per il Consiglio Direttivo

Christian Bosco, Presidente